

# Regolamento d'ammissione dei membri della SGfB

## I. Principi generali

### Art. 1 Ammissione

È possibile aderire come:

1. membri collettivi (associazioni, unioni, istituzioni)
2. membri attivi (consulenti che esercitano la professione)
3. membri in formazione (consulenti che stanno svolgendo una formazione)
4. membri sostenitori (persone fisiche e giuridiche), che sostengono le finalità della SGfB

### Art. 2 Definizione della consulenza

La definizione della consulenza formulata dalla SGfB per la consulenza psicosociale costituisce l'idea portante globale.

### Art. 3 Etica

I membri sono tenuti a rispettare i fondamenti etici della SGfB e ad osservare il codice etico professionale della SGfB.

### Art. 4 Affiliazione

I membri possono rendere pubblica la propria appartenenza alla SGfB e sono autorizzati a designarsi «membro SGfB». Un certificato ne attesta l'affiliazione. La SGfB può pubblicare i nomi dei propri membri nel rispettivo registro.

## II. Membri collettivi

### Art. 5 Requisiti

Ogni associazione, unione o istituzione che esercita un'attività professionale nel campo della consulenza, della formazione di base, della formazione continua e/o della ricerca in materia di consulenza psicosociale può richiedere l'ammissione come membro collettivo. L'attività svolta e le prestazioni erogate devono essere conformi agli standard di qualità fissati dalla SGfB (etica, formazione in materia di consulenza e definizione della consulenza).

Le **istituzioni** devono offrire una formazione in materia di consulenza certificata dalla SGfB nel campo della consulenza psicosociale (v. «Modulo di domanda d'ammissione come membro collettivo della SGfB con certificazione di formazioni in materia di

consulenza») e/o dimostrare che svolgono un'attività professionale e/o di ricerca nel campo della consulenza psicosociale.

Una formazione in materia di consulenza, durante il primo svolgimento, è designata «In corso di riconoscimento SGfB»; essa ottiene la certificazione dopo essere stata portata a termine almeno una volta.

**Associazioni e unioni** devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. I loro membri sono in possesso di un diploma professionale o del titolo di studio rilasciato da una scuola specializzata superiore / una scuola universitaria professionale / un'università, nonché di una formazione speciale nel campo della consulenza psicosociale.
2. La specializzazione nel campo della consulenza psicosociale soddisfa almeno i requisiti di una formazione certificata dalla SGfB in materia di consulenza (v. «Modulo di domanda d'ammissione come membro collettivo della SGfB con certificazione di formazioni in materia di consulenza»).

## **Art. 6 Marchio di qualità**

Se una formazione in materia di consulenza psicosociale riceve la certificazione della SGfB, essa può essere completata con i termini «certificata dalla SGfB» o, più brevemente, «certificata SGfB». Il logo del marchio protetto di qualità «certificata SGfB» e il logo dell'associazione vengono messi a disposizione per essere utilizzati dai membri.

## **Art. 7 Rinnovo dell'affiliazione come membro collettivo**

I membri collettivi s'impegnano ad adeguare regolarmente le attività svolte e le prestazioni erogate nel campo della consulenza psicosociale agli standard attuali di sviluppo. La Commissione qualità della SGfB verifica periodicamente gli standard di qualità dei membri collettivi e offre loro consulenza in merito a questioni concernenti lo sviluppo della qualità.

La certificazione della formazione in materia di consulenza psicosociale deve essere rinnovata ogni cinque anni tramite presentazione della domanda al Comitato, sottoponendo le modifiche apportate al rispettivo corso di studi nella forma opportuna. Decorso il periodo di validità, se l'affiliazione come membro collettivo non viene rinnovata, la stessa decade dopo un termine di quattro settimane. Contestualmente decade anche il diritto all'uso del marchio di qualità.

## **II. Membri attivi**

### **Art. 8 Requisiti**

Possono aderire come membri attivi:

1. i titolari di un diploma conseguito al termine di una formazione certificata dalla SGfB in materia di consulenza che comprenda:

- a. almeno 600 lezioni di teoria, autocoscienza e supervisione;
  - b. un lavoro scritto in cui i candidati analizzano con spirito critico la propria esperienza professionale e il proprio concetto personale di consulenza in relazione alle teorie applicate, agli approcci, agli obiettivi, ai metodi nonché alla garanzia della qualità. Oltre a ciò, il lavoro deve presentare la descrizione di un caso di consulenza.
  - c. un esame orale in cui i candidati danno prova delle proprie competenze in materia di consulenza, dimostrando di essere capaci di descrivere in modo convincente il proprio comportamento e modo di agire come consulenti, di riflettere in maniera critica, di motivare in maniera plausibile e basandosi su un progetto, di valutare in modo realistico e di trarre conseguenze idonee al proprio sviluppo professionale;
2. coloro che possono attestare almeno 30 ore complessive di supervisione d'interventi con clienti durante e/o dopo la formazione, con firma del supervisore.

#### **Art. 9 Procedura d'ammissione su dossier**

Coloro che non hanno svolto una formazione certificata dalla SGfB hanno la possibilità di presentare un dossier per dimostrare di aver acquisito competenze equivalenti in materia di consulenza.

L'ammissione su dossier ha luogo sulla base di documenti e attestati convincenti, dai quali è possibile evincere la carriera professionale, la formazione in materia di consulenza, lo sviluppo della personalità, l'autocoscienza e la partecipazione a sedute di supervisione. La documentazione comprende i seguenti elementi:

1. Documenti  
Copie di documenti ufficiali significativi come certificati di formazione, diplomi, certificati di lavoro, pubblicazioni, attestati pertinenti che dimostrino competenze in materia di consulenza.
2. Durata e contenuti della formazione in materia di consulenza  
Certificazione attestante la partecipazione ad almeno 600 lezioni con indicazione dei contenuti specifici inerenti la formazione in materia di consulenza, di cui 600 lezioni di un corso di formazione in materia di consulenza o almeno 400 lezioni di un corso di formazione di base in materia di consulenza e almeno 200 lezioni di una o al massimo due formazioni complementari in materia di consulenza. I contenuti della formazione sono incentrati sullo sviluppo delle competenze in materia di consulenza (v. «Competenze chiave dei/delle consulenti SGfB»).
3. Autocoscienza e sviluppo della personalità  
Attestazione di processi personali. Certificazione attestante almeno 40 ore di autocoscienza accompagnata e di sviluppo della personalità durante e/o dopo la formazione speciale in materia di consulenza.

#### 4. Supervisione

Certificazione attestante almeno 50 ore di supervisione d'interventi con clienti firmata dal supervisore.

#### **Art. 10 Titolo professionale**

Dopo aver ricevuto il certificato, i membri attivi hanno il diritto di utilizzare il titolo specialistico «Consulente SGfB» o «Consultant SGfB», protetto ai sensi del diritto dei marchi.

#### **Art. 11 Mantenimento dell'affiliazione attiva**

I membri attivi si impegnano a seguire una formazione continua nel campo della consulenza psicosociale: seminari teorici, congressi, supervisione, intervizione, autoconsapevolezza.

L'affiliazione attiva e quindi il diritto al titolo professionale viene mantenuta se sono incluse almeno 25 ore di formazione continua in campo psicosociale e 5 ore di supervisione legata al cliente all'anno. Un'ora si compone di una sequenza di 60 minuti. Vengono riconosciuti come formazione continua in campo psicosociale:

- Tutti i corsi di formazione e i congressi nel campo della consulenza psicosociale che si svolgono nell'arco di tre anni e servono ad ampliare le capacità di consulenza.
- Intervisione: un massimo di 25 ore/3 anni sarà considerato come formazione se confermato per iscritto, datato e firmato dai partecipanti del gruppo.
- Autoconsapevolezza in gruppo o in un contesto individuale previa assistenza: massimo 25 ore/3 anni. Le unità di autoapprendimento devono inoltre essere confermate per iscritto, datate e firmate.
- Docenti che offrono istruzione e formazione in campo psicosociale: saranno accreditati al massimo 25 ore/3 anni.

Supervisione relativa al cliente:

- Devono essere dimostrati 15 ore di supervisione individuale/3 anni.
- Per la supervisione di gruppo: 3 ore di supervisione di gruppo corrispondono a 1 ora di supervisione individuale.

Tutte le formazioni e le supervisioni devono essere riportate nell'elenco «Prove di rinnovo dell'affiliazione attiva SGfB per tre anni» e confermate da prove scritte, datate e firmate dall'ente promotore. L'elenco può essere scaricato dal sito web della SGfB.

Ogni tre anni è richiesta la prova di una formazione continua. La richiesta di proroga deve essere presentata almeno 4 settimane prima della scadenza.

Se la prova richiesta non può essere fornita, la Commissione Qualità, in concerto con il Comitato, decide le condizioni per il mantenimento della partecipazione attiva.

## **IV. Membri in formazione**

### **Art. 12 Requisiti**

Tutti coloro che svolgono una formazione in materia di consulenza psicosociale certificata dalla SGfB possono richiedere l'ammissione come membri in formazione SGfB.

### **Art. 13 Appellativo**

I membri in formazione, che sono autorizzati conformemente alle direttive del proprio istituto di formazione a svolgere attività di consulenza a tariffe ridotte sotto la supervisione di un professionista, hanno il diritto di portare l'appellativo di «Membro SGfB in formazione».

## **V. Membri sostenitori**

### **Art. 14 Ammissione**

Coloro che in passato sono già stati membri collettivi o attivi, nonché le persone fisiche o giuridiche che con la propria affiliazione si dichiarano a favore delle finalità perseguite dalla SGfB e le sostengono, possono diventare membri sostenitori.

*Il presente regolamento è stato riformulato dal Comitato sulla base delle precedenti disposizioni e della revisione degli statuti (tra l'altro con l'introduzione di nuove categorie di membri) approvata dalla 10<sup>a</sup> Assemblea dei delegati in data 21 marzo 2011 ed è entrato in vigore nel mese di giugno del 2011.*